

GUIDA ALLA FISCALITÀ

1. I vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine.
2. Fringe benefit: nuovo regime di tassazione.

1. I VANTAGGI FISCALI DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Il noleggio a lungo termine di auto e veicoli commerciali presenta alcuni vantaggi fiscali, che riguardano la **deducibilità delle imposte dirette** e la **detraibilità dell'IVA, totali o parziali**. Questi vantaggi variano in base alla **categoria professionale del soggetto beneficiario** e all'**uso del veicolo**.

Il noleggio a lungo termine è sottoposto ad un duplice trattamento fiscale: vengono applicate **imposte dirette** (IRES e IRAP per le imprese, IRPEF o imposta sostitutiva per i lavoratori autonomi in base alla loro adesione o meno al regime forfettario dei contribuenti minimi), e **imposte indirette** (IVA).

L'**Articolo 164 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)** - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni – e l'**Articolo 19-bis1, lettera c), DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (Testo Unico IVA)** - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto – prevedono alcune **agevolazioni fiscali** da non sottovalutare nella scelta fra noleggio, acquisto o leasing di un mezzo.

Di seguito, le percentuali di agevolazione fiscale sono sintetizzate in due tabelle: una relativa alla **deducibilità delle imposte dirette** e una dedicata alla **detraibilità dell'IVA**. In calce alle tabelle si trova un riepilogo dei **termini** e delle **definizioni** utili all'interpretazione di quanto esposto nelle stesse.

DEDUCIBILITÀ DELLE IMPOSTE DIRETTE

| Beneficiario, uso veicolo | Quota noleggio | Quota servizi |
|--|--|---------------------------------------|
| Azienda, uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa | 100% | 100% |
| Azienda, uso pubblico | 100% | 100% |
| Azienda, uso non strumentale all'attività d'impresa | 20% nel limite di 3.615,20 euro (*) (importo massimo deducibile pari a 723,04 euro) | 20% (senza limite massimo deducibile) |
| Agenti o rappresentanti di commercio | 80% con limite di 5.164,57 euro (*) (importo massimo deducibile pari a 4.131,66 euro) | 80% (senza limite massimo deducibile) |
| Esercenti arti e professioni in forma individuale | 20% nel limite di 3.615,20 euro (*) (importo massimo deducibile pari a 723,04 euro) per un solo veicolo | 20% (senza limite massimo deducibile) |
| Società semplici e associazioni (es. studi associati) | 20% con limite di 3.615,20 euro (*) (importo massimo deducibile pari a 723,04 euro) per un solo veicolo per ogni socio o associato | 20% (senza limite massimo deducibile) |
| Azienda, uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta** | 70% | 70% |
| Azienda, uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta** | 20% nel limite di 3.615,20 euro (importo massimo deducibile pari a 723,04 euro) | 20% (senza limite massimo deducibile) |
| Azienda, veicoli non assegnati | 20% con limite di 3.615,20 euro (*) (importo massimo deducibile pari a 723,04 euro) | 20% (senza limite massimo deducibile) |

* I limiti sono importi riferiti all'intero anno solare e vanno **ragguagliati ad anno**. Se il contratto di noleggio ha una durata inferiore all'anno, è necessario ragguagliare il limite ai giorni di durata del contratto. Per esempio, se il contratto ha una durata di 180 giorni, il calcolo da effettuare per individuare il limite massimo deducibile sarà $3.615,20 \times 180 / 365 = 1.782,84$ euro.

** Per "maggior parte del periodo d'imposta" si intende 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile).

DETRAIBILITÀ DELL'IVA

Per la legge, la detraibilità dell'IVA si ha nella misura in cui il bene genera operazioni rilevanti ai fini del reddito d'impresa, ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell'effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizi.

| Beneficiario, uso veicolo | Quota noleggio e quota servizi |
|---|--------------------------------|
| Azienda, uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa | 100% (*) |
| Azienda, uso pubblico | 100% |
| Azienda, uso non strumentale all'attività d'impresa | 40% |
| Agenti o rappresentanti di commercio | 100% (*) |
| Esercenti arti e professioni in forma individuale | 40% |
| Società semplici e associazioni (es. studi associati) | 40% |
| Azienda, uso promiscuo a dipendenti <u>senza</u> addebito di un corrispettivo specifico (a titolo gratuito) | 40% |
| Azienda, uso promiscuo a dipendenti <u>con</u> addebito di un corrispettivo specifico (**) | 100% (*) |
| Azienda, veicoli non assegnati | 40% |

* La detrazione spetta nella misura in cui il bene o il servizio è utilizzato per gli scopi della propria attività.

** Il corrispettivo addebitato al dipendente, con fattura soggetta ad IVA, deve essere almeno pari all'ammontare del benefit stesso, ossia al valore normale del fringe benefit ai fini IRPEF.

Per il triennio 2025-2027 il fringe benefit a uso promiscuo gode di **esenzione fiscale** per il dipendente. Tale esenzione è fino a 1.000 euro all'anno per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro all'anno per chi ha figli a carico.

TERMINI E DEFINIZIONI

SOGGETTO BENEFICIARIO

Professionisti o esercenti arti e professioni. Il **libero professionista** è il lavoratore autonomo che esercita una professione intellettuale o liberale come attività economica primaria (es. istruttore di guida, medico, avvocato, ingegnere, architetto, giornalista, commercialista ecc), ossia presta servizi a favore di terzi mediante **attività intellettuale**. Il libero professionista è iscritto a un ordine o albo di riferimento, è dotato di partita IVA ed è iscritto a una cassa previdenziale specifica. La sua attività è detta libera professione. Da notare che molte professioni per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine o albo, possono essere svolte anche in qualità di lavoratori dipendenti (es. medici, farmacisti, veterinari ecc). In questi casi si parlerà di "**professionista**" (**dipendente**) anziché di "libero professionista". Gli esercenti arti e professioni sono **piccoli imprenditori**, che percepiscono reddito da lavoro autonomo, derivante dallo svolgimento di **attività manuale** (es. idraulico, falegname, pizzaiolo, allevatore ecc).

Agenti o rappresentanti di commercio. Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono ausiliari del commercio, che agiscono in nome e per conto di altri soggetti, sulla base di un contratto di agenzia. Mentre l'**agente** viene stabilmente incaricato da una o più aziende di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, il **rappresentante** viene incaricato di concludere contratti in una o più zone determinate.

USO DEL VEICOLO

Uso strumentale. Si parla di uso strumentale quando il veicolo è **essenziale** per lo svolgimento dell'attività d'impresa, al punto che questa non potrebbe essere svolta senza di esso. Si pensi ai veicoli delle imprese che effettuano attività di noleggio o di trasporto, oppure le autoscuole.

Uso non strumentale. L'uso non strumentale del veicolo si ha quando questo **non è indispensabile** per lo svolgimento dell'attività di impresa, ma è comunque a disposizione della stessa nel parco auto.

Uso promiscuo o Fringe Benefit. Il veicolo si dice ad **uso promiscuo** quando il datore di lavoro lo assegna ad uno specifico dipendente e lo autorizza ad usarlo sia per finalità lavorative che per esigenze personali, dunque

al di fuori dell'orario di lavoro. L'utilizzo del veicolo genera così un vantaggio sia per l'azienda che per il dipendente. In particolare, il vantaggio per il dipendente a cui viene assegnata un'auto aziendale a uso promiscuo è quello di avere a disposizione un mezzo sempre nuovo e mantenuto, senza sostenere né costi di acquisto o noleggio né costi di gestione.

Le auto ad uso promiscuo rientrano nella categoria dei **Fringe Benefit**, in quanto il dipendente beneficia di una **retribuzione in natura**. I Fringe Benefit, letteralmente **benefici accessori** alla retribuzione, sono emolumenti retributivi che devono essere riportati in busta paga in aggiunta alla retribuzione in quanto concorrono a formare il reddito, accrescendo la base imponibile (esempi di Fringe Benefit, oltre all'auto aziendale, sono il telefono cellulare aziendale, i buoni pasto, servizio mensa, polizze assicurative sulla vita, servizi di educazione e istruzione ecc).

Uso pubblico. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende: noleggio con conducente (NCC), taxi, autobus di linea, ambulanze, veicoli per trasporto pubblico locale, autovetture funebri ecc.

Veicoli non assegnati. Si parla di veicoli non assegnati o "auto in pool" quando questi vengono assegnati in base alle necessità dei vari dipendenti, senza alcuna forma di esclusività. In questo caso, il dipendente non può utilizzare il mezzo della flotta aziendale per motivi personali o al di fuori dell'orario di lavoro.

CANONE DI NOLEGGIO E SERVIZI

Quota noleggio. Corrisponde al canone finanziario, ossia il costo di locazione.

Quota servizi. È la quota relativa a servizi accessori quali assicurazione, manutenzione, cambio gomme, assistenza, auto sostitutiva ecc.

DEDUZIONI E DETRAZIONI

Deduzioni. Un **onere deducibile** è un importo che è possibile **sottrarre dal reddito complessivo** del soggetto contribuente per determinarne la **base imponibile**, ossia il valore su cui viene applicata l'aliquota per calcolare l'imposta dovuta. Quindi, la deducibilità di un onere comporta un reddito imponibile ridotto rispetto al reddito complessivo. Per esempio, se Guido ha un reddito di 40.000 euro e ha sostenuto costi deducibili per 2.000 euro, allora il suo reddito imponibile (tassabile) su cui verrà calcolata l'imposta sarà pari a 38.000 euro ($40.000 - 2.000 = 38.000$).

Detrazioni. Per **spesa detraibile** si intende una somma che è possibile **sottrarre da una imposta lorda**, cioè quella calcolata sul reddito imponibile dopo le eventuali deduzioni, per ridurne l'ammontare. Pertanto, la

detrazione riduce direttamente l'importo dell'imposta da pagare. Riprendendo l'esempio precedente, ipotizziamo che l'**imposta lorda**, calcolata sul reddito imponibile di 38.000 euro, ammonti a 5.000 euro. Guido ha però sostenuto spese detraibili e ha diritto a detrazioni per un totale di 1.000 euro. L'**imposta netta** che dovrà effettivamente pagare sarà pari a 4.000 euro ($5.000 - 1.000 = 4.000$ euro).

Riepilogando:

Reddito = 40.000 euro

Onere deducibile = 2.000 euro

Reddito imponibile = 38.000 euro ($40.000 - 2.000 = 38.000$ euro)

Imposta lorda = 5.000 euro

Importo detraibile = 1.000 euro

Imposta netta = 4.000 euro ($5.000 - 1.000 = 4.000$)

2. FRINGE BENEFIT: NUOVO REGIME DI TASSAZIONE

Con la Legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il **nuovo regime di tassazione delle auto aziendali concesse a uso promiscuo (fringe benefit)**. La nuova normativa ha modificato i meccanismi per il **calcolo del valore annuo del fringe benefit** ai fini dell'imposizione fiscale (IRPEF) e contributiva a carico del lavoratore dipendente. Se in passato la tassazione si basava sulle **emissioni**, adesso si basa invece sul **tipo di alimentazione** del veicolo, premiando le auto elettriche e ibride plug-in:

- auto elettriche: tassazione sul 10% del costo chilometrico ACI;
- auto ibride plug-in: tassazione sul 20% del costo chilometrico ACI;
- auto a benzina, diesel, GPL, metano, ibride non ricaricabili (full hybrid/mild hybrid): tassazione sul 50% del costo chilometrico ACI.

Questo tipo di tassazione si applica ai mezzi che:

- sono stati immatricolati a partire dal 1° gennaio 2025;
- sono stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere da quella stessa data.

Come si calcola il **valore imponibile del fringe benefit**, ovvero il suo **valore annuo** (ammontare di reddito annuo) **soggetto a tassazione**?

1. Individuare il costo chilometrico per ciascun veicolo in base alla marca e al modello, indicato nelle [Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit](#);
2. moltiplicare il costo chilometrico per 15.000 km/anno (valore convenzionale);
3. applicare la percentuale prevista per lo specifico tipo di alimentazione.

Attenzione: se l'auto aziendale è disponibile solo per alcuni mesi dell'anno, il valore del fringe benefit deve essere rapportato all'effettivo periodo di disponibilità del bene.

DISCLAIMER

Le informazioni sopra riportate sono di carattere generale e divulgativo. Sono state raccolte ed elaborate per favorire una rapida comprensione di base in materia di fiscalità delle auto aziendali. Program Autonoleggio non si assume alcuna responsabilità circa la completezza e correttezza delle stesse, in quanto potrebbero non essere esaurienti, complete o precise in relazione al caso specifico. Pertanto, non possono sostituire il parere di tipo professionale e legale di un professionista competente in materia, al quale è opportuno rivolgersi per consulenza specifica al caso del lettore.